



**Area Contributi e Vigilanza
Ufficio Normativa e Circolari**

Consulenza Legale

CIRCOLARE N. 1 DEL 11/01/2010

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
- Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c.,
- Al Sig. Commissario Straordinario
 - Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Termine di prescrizione della contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Sommario: *A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 6173 del 7/03/2008, in ordine alla corretta interpretazione dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335/95, con la presente circolare si forniscono le opportune precisazioni in ordine al termine prescrizione applicabile nei casi di denuncia del lavoratore.*

1. Premessa

Come noto, l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/95¹ ha ridotto il termine di

¹ L. n. 335/95, art. 3, *Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale*: "omissis.....9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

prescrizione della contribuzione previdenziale da dieci a cinque anni, salvi i casi espressamente indicati dalla legge.

Si tiene a precisare, in proposito, che il combinato disposto dei commi 9 e 10 del citato art. 3 ha dato luogo a dubbi interpretativi in ordine alla portata retroattiva o meno del nuovo termine di prescrizione quinquennale, con particolare riguardo anche alla sua applicazione alle contribuzioni anteriori alla legge medesima.

Sul punto, si fa presente che con sentenza n. 6173 del 7/03/2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente posto fine al contrasto di giurisprudenza esistente in seno alle sue sezioni, accogliendo l'indirizzo dominante², secondo il quale l'introduzione del più breve termine di prescrizione, a norma dell'articolo citato, ha una portata retroattiva e, pertanto, si applica anche alle contribuzioni anteriori al 1° gennaio 1996, fatti salvi i casi di conservazione del precedente termine decennale, previsti dalla legge.

La Corte di Cassazione afferma tale principio in osservanza all'art. 252³ delle Disposizioni di attuazione del codice civile, che prevede, con "*valore di regola generale*" che "*quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, non residui un termine minore*".

Pertanto, in applicazione del predetto art. 252, l'introduzione di un termine di prescrizione dei contributi più breve, da parte della L. n. 335/95, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per le contribuzioni precedenti alla sua entrata in vigore, tale termine, a far tempo dal 1° gennaio 1996, non può essere superiore a cinque anni - fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge in cui si mantiene il termine decennale - e può essere più breve se, in virtù del regime precedente, il termine che residua è inferiore ai cinque anni.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

² Secondo tale orientamento, la riduzione del termine prescrizionale a cinque anni si applica, dal 1° gennaio 1996, a tutte le contribuzioni, siano esse anteriori o posteriori alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95 (17/08/1995). Il termine di prescrizione decennale, relativo alle contribuzioni maturate precedentemente al 17/08/95, rimane in vita solo se siano stati effettuati atti interruttivi del termine o siano iniziate procedure di recupero del credito entro il 31 dicembre 1995 (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 26621/06; n. 5622/06; n. 4153/06; n. 9962/05; n. 3846/05; n. 46/04; n. 19334/03.)

³ Art. 252, Disp. Att. c.c. : "*Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dall'1 luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.*

La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori".

La Corte di Cassazione ha fornito la predetta interpretazione nell'ambito di una controversia in cui si dibatteva sulla conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge del '95, per effetto della denuncia del lavoratore o dell'accertamento ispettivo successivo a tale data.

Per quanto di interesse di questo Ente, pare il caso di evidenziare che, con specifico riferimento all'ipotesi di denuncia del lavoratore, tra le sentenze espressione dell'indirizzo dominante recepito dalle Sezioni Unite, particolare rilievo assume la sentenza n. 4153/06, secondo la quale *“il legislatore non prescrive il termine entro il quale la denuncia debba essere inoltrata dal lavoratore interessato, al fine di determinare l'applicazione del termine decennale, tuttavia il complesso meccanismo prefigurato dalla legge conduce a ritenere che questa deve necessariamente intervenire entro il quinquennio dalla data della loro scadenza. Infatti il prolungamento del termine ha la possibilità di operare solo laddove il diritto non sia già venuto meno; in altri termini, affinché il termine medesimo possa essere raddoppiato, occorre pur sempre che il credito contributivo esista ancora e non si sia già estinto per il maturare del quinquennio dalla sua scadenza, come fatalmente accadrebbe nel caso in cui, durante detto lasso di tempo non intervenisse la denuncia: in tal caso il diverso termine decennale non avrebbe più la materia cui applicarsi. Nulla infatti impedisce che alla scadenza del quinquennio operi l'ormai ordinario termine quinquennale, rispetto al quale quello decennale costituisce deroga, dal momento che il legislatore usa l'espressione "salvi i casi di denuncia del lavoratore...". La applicazione di questo principio - che è di piana applicazione per i contributi scaduti "dopo" l'entrata in vigore della legge, perché il lavoratore è ormai avvertito che, in caso di mancata denuncia, il termine prescrizione è quinquennale - può destare delle perplessità in relazione ai contributi scaduti "prima" dell'entrata in vigore della legge, perché in tal caso l'abbreviazione del termine opera retroattivamente”*.

Per queste ultime ipotesi, la sentenza n. 4153/06 stabilisce che: *“in relazione ai contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente a quanto previsto per gli atti interruttivi dell'ente previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato (come nella specie, in cui i contributi si riferivano all'anno 1991, e quindi il diritto alla riscossione si estingueva nel 1996), il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza.”*

Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, si precisa che l'allungamento del termine di prescrizione da quinquennale a decennale nell'ipotesi di denuncia del lavoratore, potrà intervenire soltanto qualora detta denuncia sia presentata entro i cinque anni dalla maturazione del diritto al versamento della contribuzione previdenziale.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Ciò premesso, sulla base di quanto sopra, gli Uffici in indirizzo dovranno procedere ad un attento controllo del momento in cui la denuncia del lavoratore perviene all'Enpals e, una volta accertato che la stessa sia stata presentata entro il termine quinquennale dalla maturazione del diritto che il lavoratore vanta, provvedere all'interruzione dei termini prescrizionali nei confronti del datore di lavoro oggetto di denuncia nel più breve tempo possibile.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)